



## **Espulsione dal corso degli allievi e degli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione**

Con la Sentenza n. 162/2021 del 10 giugno 2021, resa nella Camera di Consiglio del 09/06/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 6 ter, c. 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 concernente l'espulsione dal corso degli allievi e degli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

La Questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia che, investito del ricorso per l'annullamento di un provvedimento di espulsione dal corso di formazione per agenti della Polizia di Stato di un allievo agente responsabile di una «mancanza punibile con sanzione disciplinare più grave della deplorazione, ravvisava il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui per gli allievi agenti e gli agenti in prova, prevedeva l'espulsione dal corso a seguito del mero riscontro di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, senza consentire una valutazione in concreto della gravità dell'infrazione e una conseguente graduazione della sanzione, e senza un procedimento di accertamento in contraddittorio della responsabilità.

I Giudici della Consulta hanno ritenuto fondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poiché "per come riferito dallo stesso rimettente, infatti, l'istanza cautelare avanzata nel giudizio a quo è stata rigettata a causa dell'insufficiente specificazione dei profili di periculum in mora e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato, apparendo al TAR verosimile l'inattuabilità pratica della misura richiesta, cioè l'ammissione con riserva agli esami. L'incidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non viene proposto per decidere l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione al giudizio «sotto il profilo del merito», ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso afferente".

Nella sentenza la Corte soggiunge che "se il giudice amministrativo solleva la questione di legittimità costituzionale della norma relativa al merito del ricorso, contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, di accoglimento o di rigetto sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso, non rilevante nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare esauritosi con la relativa pronuncia, e per altro verso intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa, posto che, prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa per la sua trattazione), l'organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso relative, ancorché questa delibazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio" (sentenza n. 451 del 1993)» (sentenza n. 200 del 2014). Tali considerazioni continuano a valere, anche nel processo amministrativo quale strutturato dopo la riforma, per l'ipotesi di rigetto della domanda cautelare, atteso che, ai sensi dell'art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104 del 2010, solo la concessione della misura cautelare comporta l'instaurazione del giudizio di merito senza necessità di ulteriori adempimenti, con la conseguenza che l'eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe intempestiva rispetto a tale sede contenziosa, essendo (solo) in questo caso il giudice provvisto di piena potestà decisoria (ancora, sentenza n. 200 del 2014)".

---

### **TAV: Romano (SIULP), attacchi eversivi. Sequestrare sito e fermare chi osanna questi atti perché colpevole o complice**

"Esprimo solidarietà e vicinanza ai Colleghi e ai militari vittime dell'azione violenta con cui si è voluto colpire chi rappresenta lo Stato in Val di Susa a difesa dei cantieri TAV.

Le modalità, la premeditazione e le armi usate non lasciano più dubbi. Si tratta di atti di eversione contro lo stato democratico e chi lo rappresenta nel servirlo a difesa della sicurezza dei lavoratori e dei cantieri. Quanto accaduto ieri sera non consente più a nessuno di avere alibi. O si prendono in modo netto e chiaro le distanze da questi atti di terrorismo oppure si sarà complici, qua romeni morali, di aver dato di nuovo alla stura alla stagione di sangue come quella che ha caratterizzato gli anni di piombo nel nostro paese. Il clima comincia a diventare lo stesso. Speriamo solo che gli errori di allora non si ripetano anche in questo caso dopo quanto si è verificato ieri sera.

Occorre una risposta immediata e concreta da parte dello Stato per arginare questa deriva eversiva che caratterizza l'innalzamento del livello di bieca violenza con cui, sotto la bandiera dei No Tav, si stanno effettuando veri e propri attacchi militari alla nostra democrazia.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del Siulp commenta il gravissimo e violento attentato perpetrato, con modalità e armi militari, ieri sera contro poliziotti e militari a difesa dei cantieri in Val di Susa.

Ringrazio la Ministra Lamorgese per la sua vicinanza e per aver preannunciato un aumento del contingente a difesa dei cantieri della Tav.

Questo è importante, sottolinea Romano, ma non basta. Giacché ci troviamo di fronte a tecniche e violenza tipiche dell'eversione e agli atti terroristici si deve rispondere con mezzi legislativi urgenti e appropriati se vogliamo interrompere quella che si prefigura come una grave scia di sangue al pari di quella registrata negli anni si piombo del terrorismo degli anni 70.

Per questo, senza indugi e nel condannare chi ancora tentenna nel silenzioso dell'indecisione rispetto a quale parte condannare per quanto avvenuto, chiediamo un intervento urgente affinché chi sul proprio sito, che a nostro giudizio va immediatamente oscurato, inneggia a queste azioni eversive sia immediatamente fermato e sentito. Giacché delle due l'una: o è correo di quanto accaduto oppure è complice e sostenitore. Di fatto, in entrambi i casi riteniamo che sia obbligatoria e doverosa un'azione giudiziaria per accertare compiutamente i fatti.

Questo episodio conferma una violenza ripetuta e continua di chi, eversivamente, usa la Val di Susa come campo di battaglia per attaccare lo Stato con azioni di guerriglia con connotazioni sempre più eversive.

A questo punto, conclude il leader del Siulp, ci aspettiamo una risposta giudiziaria e legislativa chiara e concreta che colpisca chi sta alimentando questa strategia della tensione sulla pelle di poliziotti e militari in modo da riaffermare sia l'autorevolezza dello Stato democratico ma anche il principio che quando si attacca in modo frontale la democrazia lo Stato ha il dovere prima ancora del diritto di diversi difendere.

Su questo ci aspettiamo una risposta immediata e concreta.”

---

### **Assegnazione dei dirigenti al termine del C.d.A. e procedure di mobilità del personale**

Si riporta il contenuto della nota n. 555/V-RS/Area I\0039 50 del 30 luglio 2021 contenente la risposta dell'Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Segreteria Nazionale in data 10 giugno 2021:

*“Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesta O.S. ha sottoposto all'attenzione del Signor Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza l'auspicato ripristino della prassi di procedere alla convocazione dei funzionari promossi alla qualifica di Primo Dirigente "per essere ascoltati e, laddove possibile, per andare incontro alle loro necessità", così da rendere gli stessi "partecipi alle fasi decisionali che l'Amministrazione deve compiere per la loro definitiva assegnazione”.*

*Al riguardo, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nell'assicurare che viene sempre posta la massima attenzione nelle delicate attività connesse alla mobilità e che le stesse hanno, come presupposto fondamentale, quello di contemperare le esigenze personali e professionali del singolo con quelle tecnico-gestionali demandate all'Amministrazione, ha rappresentato che già nella fase preliminare della segnalazione dei funzionari ritenuti meritevoli di una positiva valutazione da parte della Commissione per la progressione in carriera, operata dai vertici delle Articolazioni ore i predetti prestano servizio, vengono fornite indicazioni in ordine alla disponibilità degli interessati alla mobilità, con eventuali limitazioni territoriali d'impiego, tenute in dovuta considerazione dal competente Servizio funzionari.*

*Laddove tale indicazione sia assente o comunque poco dettagliata, è prassi, ormai da alcuni scrutini a questa parte, contattare telefonicamente il funzionario segnalato al fine di consentirgli di rappresentare direttamente eventuali situazioni di rilievo inerenti a un suo futuro impiego in caso di promozione.*

*Infine, all'esito del Consiglio di Amministrazione viene formalmente data comunicazione dell'avvio della procedura di assegnazione, con la quale i neo promossi vengono invitati alla eventuale produzione di memorie in cui possono fornire indicazioni relative alle esigenze personali di cui l'Amministrazione debba tener conto in fase di conferimento delle nuove funzioni, nonché fornire ogni altro utile elemento di valutazione o aspirazione di sede o di Ufficio.*

*Da ultimo, è stato evidenziato che, anche al di fuori dei passaggi sopra richiamati, l'Ufficio competente è sempre disponibile ad interloquire per le vie brevi, ovvero in presenza, con tutti i funzionari, in ogni circostanza e ogni qualvolta gli stessi ritengano opportuno manifestare aspirazioni professionali o esigenze personali.”*

---

### **212° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato - problematiche**

Si riporta il testo della nota n. 555/V-RS/Area 1\ 01/67/0003932 del 30 luglio 2021 contenente la risposta dell'Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Segreteria Nazionale in data 17 luglio 2021:

“L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato ha rappresentato che le prove di esame del corso di formazione in parola si sono svolte attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla, estratto tra quelli

appositamente predisposti dalla Commissione Unica di esame, con conseguente attribuzione del punteggio, con le modalità previste dal decreto istitutivo del corso.

Tutti gli allievi del corso di formazione in argomento sono giunti ad affrontare le prove d'esame con la necessaria preparazione; ogni allievo è stato supportato nel percorso formativo dal personale docente e non docente della scuola nella quale è stato assegnato.

In relazione alla terza prova di esame, è stato riferito che nulla è stato rilevato circa la "stortura tra il rapporto di preparazione dei corsisti e le loro votazioni" se non il probabile e possibile diverso personale approccio psicologico alla prova stessa da parte dei singoli allievi.

Da ultimo, è stato segnalato che il giudizio di idoneità al servizio di polizia viene espresso dal Direttore della scuola di riferimento dell'allievo, attraverso la costante osservazione degli allievi nel corso di tutto il percorso formativo (sia in presenza che a distanza) tenuto conto, altresì, di ogni ulteriore elemento valutativo sotto il profilo attitudinale e comportamentale in possesso.

Circa l'attribuzione del punteggio al giudizio di idoneità al servizio di polizia degli allievi agenti del 212° corso, è stato rappresentato che non sono state rilevate criticità, atteso che la distribuzione dei punteggi appare totalmente equilibrata."

---

### **Conseguenze per chi crea un falso profilo su Facebook**

La creazione e l'uso di un falso profilo Facebook integrano il reato di sostituzione di persona previsto e disciplinato dall'art. 494 c.p. Non rileva che nel profilo sia stata impiegata una caricatura della persona offesa.

A chiarirlo la sentenza n. 22049/2020 della Cassazione emessa alla fine di una vicenda processuale che ha visto la conferma in appello di una condanna alla pena condizionalmente sospesa di due mesi e 15 giorni di detenzione per aver offeso la reputazione della persona offesa a mezzo Internet creando falsi profili su Facebook con immagini caricaturali della stessa, per averle inviato messaggi offensivi e attribuito un falso nome.

Nel caso di specie il ricorrente in Cassazione contestava il contenuto offensivo dei messaggi, perché l'interprete non avrebbe dimostrato il tenore degli stessi, soprattutto in relazione all'accusa di prostituzione rivolta alla persona offesa.

Aggiungeva che il post ritenuto offensivo non era attribuibile alla sua persona, in quanto inviato dall'account di un altro soggetto e lamentava l'assenza della divulgazione del messaggio ad altre persone, necessaria ad integrare il reato di diffamazione, in quanto visibile dal solo destinatario. Infine, per quel che concerne invece il reato di sostituzione di persona per l'imputato non sussisteva perché era stata utilizzata un'immagine caricaturale differente quindi da quella reale della persona.

Nella sentenza della Corte di Cassazione, si legge che è "Pacifico che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata - con qualsiasi altro mezzo di pubblicità -diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone."

In giudizio è stato inoltre accertato che i profili "Facebook" sono stati creati dall'imputato, attraverso l'utilizzo di due utenze mobili e una fissa a lui intestate e ad un'ulteriore utenza fissa intestata al soggetto presso cui l'imputato lavorava come domestico.

Quanto poi al contenuto dei messaggi, in relazione ai quali l'imputato contesta l'errata traduzione, la Corte rileva come in realtà la persona offesa è stata oggetto di altre offese, come quando è stata definita "pescivendola". Infondata la doglianza sull'insussistenza della divulgazione "essendo stato accertato, anche sulla base dell'acquisizione dei c.d. screenshot, che i messaggi offensivi erano stati divulgati tramite i falsi profili Facebook mediante pubblicazione di post visibili ai c.d. "amici" del profilo, e non mediante invio di messaggi privati." Prova che fa cadere anche l'azione della condotta come ingiuria, visto che i messaggi sono stati pubblicati sui profili della sorella e del figlio della persona offesa.

I Giudici di piazza Cavour hanno, inoltre, ritenuto sussistente il reato di sostituzione di persona "in quanto il reato di sostituzione di persona è integrato da colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una identità digitale non corrispondente al soggetto che lo utilizza." Non rileva infatti ai fini dell'integrazione del reato che sia stata utilizzata un'immagine caricaturale della persona offesa, la quale rileva comunque ai fini della diffamazione. Ciò che conta è che si sia verificata l'illegittima sostituzione di persona, attraverso la creazione e il successivo utilizzo di un falso profilo Facebook.

---

### **Prima casa senza tasse per chi ha meno di trentasei anni**

Per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022, non si pagano imposte sull'acquisto prima casa per chi ha meno di 36 anni ed un calcolo ISEE non superiore a 40mila euro e per gli immobili con IVA spetta un credito d'imposta che può essere compensato con l'IRPEF in dichiarazione dei redditi o scalato da altre imposte dovute per successivi atti e denunce, o direttamente utilizzato in compensazione. Esentasse anche l'eventuale mutuo per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa.

La previsione è contenuta nel pacchetto di incentivi introdotto dal Decreto Sostegni bis (articolo 64, commi 6-11, del DL n. 73/2021), per favorire l'autonomia abitativa dei giovani.

L'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale riguarda l'acquirente che non ha compiuto 36 anni nell'anno del rogito e si applica gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non accatastate in categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi a quelle stesse tipologie di immobili.

Restano fermi i consueti ulteriori requisiti per le agevolazioni prima casa.

Nei casi in cui è previsto il versamento dell'IVA (articolo 10, n. 8-bis, Dpr n. 633/1972) all'impresa costruttrice, all'acquirente agevolato spetta un credito d'imposta, di ammontare pari all'imposta pagata, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all'acquisito agevolato;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi, successivamente alla data di acquisto;
- in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997).

Per gli stessi contribuenti, è prevista, infine, l'esenzione dall'imposta sostitutiva (registro, bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni governative) sui finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa, ordinariamente soggetti all'imposta sostitutiva dello 0,25% (articolo 18, Dpr n. 601/1973).

---

## **SIULP Frosinone: Franco Cacciatore nuovo Segretario Provinciale**

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Frosinone ha eletto Franco Cacciatore nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Massimiliano Francescucci, un ringraziamento per il lavoro svolto.

---

### **Il congedo straordinario di due anni per caregiver di persone con disabilità grave spetta anche senza la convivenza al momento della domanda**

Un nostro affezionato lettore ci chiede se sia possibile chiedere il congedo straordinario biennale ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del dlgs 151/2001 per assistere il genitore disabile in condizione di gravità, in mancanza del requisito della convivenza al momento della domanda.

La risposta è positiva.

Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale recepita dall'INPS con specifica circolare di prassi.

La sentenza citata ha modificato l'articolo 42, comma 5, del dlgs 151/2001, in base alla quale per utilizzare il congedo era necessario il requisito della convivenza.

Si tratta della sentenza 232/2018, che ha stabilito il diritto anche per il figlio che, «al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge».

Per utilizzare il congedo, il figlio non ancora convivente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Ricordiamo chi sono i parenti caregiver che hanno diritto al congedo straordinario di due anni previsto dalla legge 104/1992:

- coniuge (anche in unione civile) convivente;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari: solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- figli conviventi: limitatamente al caso in cui il coniuge ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratelli o sorelle conviventi: nel caso in cui coniuge, entrambi i genitori, e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente: il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (è la novità introdotta dalla sopra citata sentenza): la convivenza deve essere instaurata successivamente.

---

**tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 31/2021 del 6 Agosto 2021**

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123